



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Dott. Ignazio Capuano
Presidente di **Comieco**
Via Pompeo Litta, 5
20122 Milano
Fax: 02-54050240
Pec: info@pec.comieco.org

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0000040/RIN del 16/01/2015

e p.c. Dott.ssa Maria Ludovica Agrò
Direzione generale per la politica
industriale, la competitività e le piccole
e medie imprese – Div. III
Ministero per lo Sviluppo economico
Fax: 06-47052013

Oggetto: Adeguamento Statuto COMIECO allo schema tipo di cui al D.M. 26 aprile 2013.

A seguito della pubblicazione delle sentenze con le quali il T.A.R. Lazio ha respinto i ricorsi per l'annullamento del decreto ministeriale 26 aprile 2013 di approvazione dello Statuto tipo, lo scrivente Ministero, con nota del 31 ottobre 2014, ha invitato codesto Consorzio ad adottare e trasmettere, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della suddetta nota, il nuovo statuto ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 223 comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

L'articolo 223, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce, infatti, che lo statuto dei consorzi di filiera deve essere adottato "*in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive [recte: Ministro dello sviluppo economico]*" ed "*approvato*" di concerto dai due Dicasteri.

In riscontro alla suddetta richiesta, con nota del 4 novembre 2014, acquisita al protocollo della scrivente Direzione in data 20 novembre 2014, sono stati da Voi confermati e ritrasmessi lo statuto ed il regolamento consortili approvati dall'Assemblea straordinaria nella seduta del 18 novembre 2013, e già inviati alla scrivente Amministrazione con nota del 4 dicembre 2013.

Alla luce dell'esame svolto dallo scrivente Ministero congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico, quale amministrazione concertante, si rappresenta che in termini

generali, lo statuto in oggetto si presenta coerente con il menzionato schema tipo e dunque meritevole di approvazione, seppure a condizione che ad esso siano apportate alcune modifiche, conformemente a quanto previsto dall'articolo 223, comma 2 del D.lgs. 152/2006.

Preliminarmente, occorre precisare che le modifiche proposte con riguardo alle disposizioni assistite da clausola di flessibilità fanno necessariamente salve le disposizioni del codice civile applicabili.

Ciò premesso, sullo schema di Statuto del Comieco, si osserva quanto segue:

- l'articolo 2, comma 1, lettera d) deve essere riformulato in conformità alla corrispondente disposizione dello Statuto tipo;
- si ritiene più appropriato collocare la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1 bis, recante la definizione del criterio di ripartizione delle quote di partecipazione al consorzio, all'interno dell'articolo 4, dedicato alle quote di partecipazione al consorzio. Tale spostamento rende inoltre necessaria una modifica meramente formale all'articolo 4, comma 2: sostituire le parole "fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 1 bis del presente statuto" con le seguenti: "fermo quanto previsto al comma 1 bis del presente articolo". Si ritiene, inoltre, preferibile precisare, all'ultima riga della lett. d) del comma 1 bis che la categoria a cui si fa riferimento per la definizione della quota di partecipazione al consorzio è quella dei recuperatori e riciclatori, modificando la frase come segue: "da tutti i consorziati appartenenti alla categoria dei Recuperatori/Riciclatori";
- l'articolo 3, comma 2, lettera b), introduce l'inciso "in via accessoria" che si ritiene non coerente rispetto agli obblighi cui i produttori consorziati devono adempiere, ai sensi dell'articolo 221, comma 2 del decreto legislativo 152/2006 e non giustificato da alcuna clausola di flessibilità. Si ritiene dunque necessario riformulare tale disposizione in modo conforme alla corrispondente disposizione dello statuto tipo;
- l'articolo 3, comma 9, lo schema tipo di statuto prevede che: "Per conseguire le proprie finalità istituzionali, il Consorzio può costituire enti e società, e assumere partecipazioni in società già costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico". Lo statuto proposto da Comieco dispone, invece, che tale costituzione avvenga "previa comunicazione al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero per lo sviluppo economico", precisando, in conclusione al medesimo comma 9, che "La relativa delibera viene assunta dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza qualificata dei quattro quinti dei presenti". Trattandosi di un articolo non assistito da clausola di flessibilità, si ritiene preferibile la formulazione contenuta nello schema tipo di statuto in quanto quella proposta

dal Comieco riduce, senza giustificazione, il ruolo di vigilanza ed controllo preventivo svolto dai Ministeri;

- l'articolo 25 deve essere riformulato in modo conforme alla corrispondente disposizione dello statuto tipo, non essendo tale disposizione assistita da una clausola di flessibilità ed anche al fine di evitare erronee interpretazioni restrittive del rinvio alle disposizioni del codice civile.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, lett. a), dello schema tipo di statuto, esso prevede che il consorzio svolga *"in via prioritaria, il ritiro dei rifiuti di imballaggio...., conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (in appresso CONAI) di cui all'art. 224, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*. Lo statuto proposto dal Comieco aggiunge a tale previsione la seguente specificazione: *"ed in esecuzione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'accordo di programma quadro previsto dall'art. 224, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*. Sebbene l'articolo 3 dello schema tipo di statuto non sia assistito dalla "clausola di flessibilità", la suddetta precisazione appare perfettamente coerente con la ratio della disposizione e dunque ammissibile ai fini dell'approvazione dello statuto COMIECO.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede a codesto consorzio di voler apportare al proprio statuto le modifiche segnalate, al fine di poter procedere nel rispetto dei termini di legge all'approvazione dello stesso mediante decreto interministeriale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mariano Gillo